

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XVIII
n. 5

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore BATTAGLIA Giovanni)

approvata nella seduta del 5 luglio 2007

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE NORME
SPECIFICHE PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO E RECANTE
MODIFICA DI TALUNI REGOLAMENTI (ATTO COMUNITARIO N. 10)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 2007
—————

La 9^a Commissione del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 10 relativo alla proposta di regolamento comunitario di riforma del settore ortofrutticolo europeo, sul quale i Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno raggiunto, il 12 giugno scorso, un accordo politico unanime,

premessi che:

la proposta di regolamento prende in considerazione l'attuale scenario europeo della produzione di ortofruttili che, in base alle valutazioni della Commissione europea, risulta caratterizzato da una generale riduzione della domanda interna, dall'aumento della concorrenza dei Paesi extracomunitari e dal progressivo rafforzamento, sul mercato, della rete di grande distribuzione;

la proposta della Commissione europea si pone l'obiettivo, tra l'altro, di aumentare la competitività delle imprese; di consentire una aggregazione dell'offerta dei prodotti per gestire, anche, le crisi di mercato; di garantire la stabilizzazione del reddito dei produttori; di contribuire alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

ricordato inoltre che:

il settore ortofrutticolo, nell'ambito della produzione agricola comunitaria, rappresenta circa il 17 per cento del valore totale, attraverso uno sfruttamento delle superfici agricole coltivate pari al 3 per cento del totale e che, a tale comparto, sono destinate circa il 4 per cento delle risorse del bilancio della PAC;

l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea nella produzione degli ortofruttili, contribuendo per il 24,3 per cento alla produzione complessiva di ortaggi dell'Unione europea, e per il 29 per cento alla produzione di frutta;

tale settore contribuisce, con oltre 10 miliardi di euro, in maniera rilevante (circa il 22 per cento) alla produzione agricola nazionale; e che, nell'ambito di tali produzioni, il pomodoro da industria rappresenta la principale coltura orticola italiana, occupando, con il 22,8 per cento, le superfici coltivate destinate ad ortaggi, mentre il settore agrumicolo, di assoluta rilevanza nell'ambito dell'economia agricola nazionale, sta attraversando una difficile fase di crisi;

la proposta di regolamento in esame prevede l'accorpamento, in un unico atto, dei due diversi regolamenti che disciplinano i prodotti ortofruttili freschi e quelli trasformati;

in Italia si è verificato un sensibile aumento percentuale dell'incidenza della grande catena distributiva e dei *discount*, mentre la promozione delle organizzazioni professionali, quale strumento di concentra-

zione dell'offerta di prodotti, risulta tuttora molto diversificata nei Paesi dell'Unione europea;

la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, nel corso dell'esame della proposta di regolamento, ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di prevedere, in particolare, un innalzamento dal 4,1 al 6 per cento del limite massimo dell'aiuto finanziario comunitario al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori, sottolineando, inoltre, l'opportunità di mantenere il divieto di utilizzare i terreni ai quali si applica il regime di pagamento unico per la produzione di ortofrutticoli e di attribuire agli Stati membri la facoltà di prevedere, in via transitoria, un aiuto alla superficie per i pomodori destinati alla trasformazione;

il Parlamento europeo ha recentemente esaminato e approvato, a larga maggioranza, la relazione proposta dall'onorevole Maria Salinas Garcia, in cui, pur accogliendo favorevolmente la proposta della Commissione europea, sono stati proposti una serie di numerosi emendamenti volti, tra l'altro, a rendere sempre più trasparente, a garanzia del consumatore, il sistema di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli;

considerato inoltre che, per il perseguimento di tali obiettivi, la proposta di regolamento europeo:

a) delinea una serie di misure per il potenziamento delle organizzazioni dei produttori, nel presupposto che il loro potenziamento possa costituire uno strumento di concentrazione dell'offerta;

b) prevede un coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori nella gestione delle crisi di mercato con la possibilità di promuovere forme ulteriori di aggregazione di produttori anche al fine di procedere alla commercializzazione diretta dei prodotti ortofrutticoli; nella proposta, inoltre, vengono previsti dei meccanismi di gestione diretta delle crisi di mercato da parte delle organizzazioni dei produttori mediante dei programmi operativi che prevedano, ad esempio, la raccolta del prodotto prima della maturazione, l'assicurazione dello stesso o la costituzione di fondi di investimento con finalità di indennizzo; e che si preveda, inoltre, a determinate condizioni, la facoltà di estendere anche ai produttori non aderenti le regole stabilite dalle organizzazioni di produttori relativamente alla produzione, alla commercializzazione e al ritiro dal mercato dei prodotti; prevedendo, altresì, nella gestione delle crisi, una delega delle competenze alle associazioni delle organizzazioni di produttori. In tale quadro, occorre sottolineare, come precisato il 27 giugno scorso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro nel corso della sua audizione, che l'accordo politico raggiunto a Lussemburgo l'11 e il 12 giugno scorso ha previsto un incremento delle risorse per l'ortofrutta dal 4,1 al 4,6 per cento della quota di fatturato delle organizzazioni dei produttori, per affrontare appunto le crisi di mercato, prevedendo così una dotazione finanziaria per l'Italia di circa 470 milioni di euro per i prodotti freschi e trasformati;

c) introduce, in linea con i principi recentemente stabiliti con la riforma della PAC, l'applicazione ai produttori e alle superfici ortofrutticole del cosiddetto regime unico (principio del disaccoppiamento), in base al quale gli aiuti comunitari vengono erogati non in base alla quantità prodotta, bensì alla superficie coltivata;

d) prevede una consistente riduzione e, in alcuni casi, l'eliminazione delle misure di sostegno alle esportazioni e dei finanziamenti per il ritiro dei prodotti dal mercato, in considerazione del diretto affidamento della risoluzione delle crisi di mercato alle organizzazioni dei produttori;

e) stabilisce delle misure volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso un meccanismo di ecocondizionalità, in base al quale gli aiuti comunitari vengono erogati sul presupposto del rispetto dell'ambiente con riferimento, in particolare, all'uso di pesticidi e fertilizzanti;

f) prevede una serie di programmi volti ad aumentare il consumo di prodotti ortofrutticoli, soprattutto tra i più giovani, anche in considerazione dei parametri di consumo minimo giornaliero consigliato dall'Organizzazione mondiale della salute;

g) attribuisce alla Commissione europea la facoltà di prevedere norme di commercializzazione per i prodotti del comparto ortofrutticolo, relative alla qualità, alla classificazione, al peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto e all'immissione in commercio e all'etichettatura dei prodotti stessi;

impegna il Governo:

a) ad assicurare la previsione, anche per il futuro, di adeguate dotazioni finanziarie per il settore, così da consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea, con particolare riguardo alla gestione delle crisi di mercato da parte delle organizzazioni dei produttori;

b) a fare in modo che, nell'ambito della riforma dell'OCM ortofrutta, il principio del disaccoppiamento venga applicato in maniera graduale; a tale proposito, segnala l'opportunità, per quanto riguarda il settore del pomodoro da industria, di prevedere, per la durata di tale periodo transitorio, un sistema di disaccoppiamento parziale, a condizione che tale periodo transitorio abbia una breve durata e che la quota degli aiuti iniziali disaccoppiati non sia inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo;

c) a prevedere, per le colture di agrumi, delle soluzioni volte a mantenere e valorizzare tali produzioni agricole, che risentono dei gravi effetti di una crisi strutturale che rischia di penalizzare eccessivamente il settore agrumicolo italiano, caratterizzato da elevati *standard* qualitativi; anche in questo caso si sottolinea la necessità di garantire, per tale comparto, una dotazione finanziaria che consenta alle organizzazioni dei produttori di affrontare efficacemente le crisi di mercato;

d) ad adottare le iniziative necessarie per garantire l'integrità delle filiere ortofrutticole e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

e) ad intervenire sugli strumenti di concentrazione dell'offerta, rappresentati dalle organizzazioni dei produttori, creando forti incentivi a rea-

lizzare una migliore organizzazione, anche commerciale, riducendo la frammentazione organizzativa e potenziando la capacità di programmazione e di orientamento dell'offerta;

f) a operare affinché l'Unione europea proceda, in maniera sempre più rigorosa, ad una serie di costanti controlli alle frontiere per impedire l'immissione, sui mercati comunitari, di ingenti quantitativi di prodotti orto frutti coli contraffatti che, non rispettando gli *standard* previsti dall'Unione europea, costituiscono una minaccia per la salute del consumatore e producono degli ingenti danni economici per gli operatori del settore;

g) a fare in modo che siano previste delle norme di commercializzazione che garantiscano la qualità dei prodotti e tutelino i consumatori attraverso un adeguato sistema di etichettatura;

h) a prevedere, nel sistema di etichettatura, tutte le indicazioni relative alla classificazione, al peso, nonché tutte le altre informazioni che consentono di rintracciare la provenienza del prodotto acquistato e l'origine della frutta e degli ortaggi freschi utilizzati nei prodotti trasformati;

i) a fare, inoltre, in modo che le norme relative alla commercializzazione e alle modalità di produzione tengano conto della normativa comunitaria e internazionale;

l) a prevedere, infine, tra i compiti delle organizzazioni dei produttori la promozione delle produzioni di qualità certificata, come le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette, attraverso appositi programmi operativi;

m) a istituire un apposito fondo di finanziamento per le crisi di mercato nel quale confluiscono sia le risorse destinate ai ritiri di mercato, sia i risparmi che derivano dalla non completa utilizzazione dei fondi previsti per la realizzazione dei programmi operativi, individuando, inoltre, delle specifiche norme che permettano l'applicazione della disciplina relativa alla gestione delle crisi anche a favore dei produttori non associati;

n) a garantire, infine, attraverso accordi con la Commissione europea, l'attuazione, in tempi rapidi, dell'apposito fondo per le crisi di mercato, previsto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare adeguatamente le crisi di mercato che colpiscono sempre più frequentemente tale comparto;

o) a precisare, con la massima tempestività, le modalità applicative per il conferimento degli aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea per l'Italia, al fine di supportare l'adeguamento del settore al nuovo regime introdotto con la riforma dell'OCM ortofrutta;

p) a salvaguardare i diritti dei produttori storici che hanno conferito prodotti ortofrutticoli all'industria nell'arco temporale 2000-2006, in cui era previsto un regime agevolato per la trasformazione.

